

ELEZIONI REGIONALI 2020

Quando si vota

Nella sola giornata di **domenica 26 gennaio 2020** si vota per "Elezione del Presidente e per il rinnovo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", i seggi sono aperti **dalle ore 7.00 alle ore 23.00**.

Come si vota

L'elettore deve presentarsi **al seggio con un documento di identità valido** e la **tessera elettorale**. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza (che rimarrà aperto, con orario continuato, anche il giorno delle votazioni).

Per quanto attiene la **modalità di voto**, ciascun elettore può:

- votare **a favore solo di una lista** tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta Regionale a essa collegato;
- votare **solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale** tracciando un segno sul relativo rettangolo;
- votare **per un candidato** alla carica di Presidente della Giunta Regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, **e per una delle liste a esso collegate**, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare **disgiuntamente** per un candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, **uno o due voti di preferenza** per un candidato a Consigliere Regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse **devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Voto dall'estero

Per le elezioni regionali **non è possibile votare dall'estero**, né per corrispondenza, né in altro modo.

I **residenti all'estero, iscritti all'AIRE** (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, gli comunica la data e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale. La cartolina, per legge, deve essere spedita dal comune 20 giorni dopo la pubblicazione del decreto di indizione.

Per le elezioni regionali non è possibile il voto per corrispondenza, non essendo previsto dalla legge.

Voto a domicilio

L'elettore che non può allontanarsi da casa può richiedere il servizio dal 17 dicembre al 6 gennaio. La domanda, corredata da un certificato medico, va inviata al Comune.

A partire da martedì 17 dicembre 2019 e fino a lunedì 6 gennaio, è possibile richiedere il voto a domicilio. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), possono far pervenire **al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale** una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

La **dichiarazione** attestante questa volontà deve pervenire al Comune nel periodo compreso **tra martedì 17 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'**indirizzo** dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un **recapito telefonico**, e deve essere corredata di **copia della tessera elettorale** e di idonea **certificazione sanitaria** rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della regione.

Voto in ospedale, seggi volanti e speciali

Negli ospedali sono istituite apposite sezioni elettorali e seggi speciali per i pazienti non in grado di recarsi alle urne

Sezioni ospedaliere

Negli ospedali e negli istituti e case di cura **con almeno 200 posti letto** è istituita una **sezione elettorale** per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli **elettori ricoverati**, anche gli elettori facenti parte del **personale di assistenza dell'istituto di cura**.

Seggi volanti e seggi speciali

Per i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi **meno di 100 posti letto** e per la raccolta del voto a domicilio vengono costituiti seggi "volanti".

Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano **luoghi di detenzione** e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati **elettori** che, a giudizio della direzione sanitaria, **non siano in condizioni di recarsi alle cabine** per esprimere il voto vengono costituiti **seggi speciali**.

Voto accompagnato

Gli elettori portatori di **disabilità**, fisicamente **impediti nell'espressione autonoma del voto**, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l'**assistenza di un familiare** o un'altra **persona liberamente scelta**, purché l'accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Sono da considerarsi: i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il Presidente del Seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione. **Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.**